



# Comune di Filettino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

**N. 5 del 17/06/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria – approvazione</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventi (2020)**, addì **diciassette** del mese di **giugno**, alle ore 15:00, nella sede comunale in Largo Martino Filetico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), venivano per oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in **SEDUTA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
<b>GIANNI TAURISANO</b>	SINDACO	<b>X</b>	
<b>VINCENZO OTTAVIANI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>FABRIZIO NORI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>FRANCO PESCI</b>	CONSIGLIERE		<b>X</b>
<b>GIUSEPPA PESCI</b>	CONSIGLIERE		<b>X</b>
<b>ALFREDO VEGLIANTI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>MAURIZIO MARTOMETTI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>DOMENICO PIACENTINI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>PAOLO DE MEIS</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>ALESSIA POMPONI</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
<b>SALVATORE NARDECCHIA</b>	CONSIGLIERE	<b>X</b>	
	totale presenti / assenti	<b>09</b>	<b>02</b>

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale dr. Raffaele Allocca** in servizio a scavalco.

Essendo presente il numero legale di Consiglieri per la validità dell'odierna seduta, il sig. **GIANNI TAURISANO – SINDACO** – assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Verbale del Punto 5 del Consiglio Comunale del 17.06.2020**  
**(Delibera n. 5)**

- Per il verbale vedesi verbale del punto 2) che si allega di cui alla delibera n. 2.
- Non si registrano ulteriori interventi e si passa alla votazione:

**Presenti 9 – Votanti 9 – Favorevoli 9 – Contrari 0 – Astenuti 0**

**Immediata Esecutività**

**Presenti 9 – Votanti 9 – Favorevoli 6 – Contrari 0 – Astenuti 0**

**Verbale del Punto 2 del Consiglio Comunale del 17.06.2020**  
**(Delibera n. 2 del 17.06.2020)**

- Illustra il **Sindaco** spiegando la proposta dettagliatamente.
- Il **C.C. De Meis** dicendo che si è favorevoli al discorso di procedere a questa anticipazione, tuttavia se la cosa appare vantaggiosa dal punto di vista tecnico/contabile, si è preoccupati dal fatto che questa anticipazione va restituita entro il 31 dicembre 2021 e se a questo si aggiunge ciò che va restituito alla tesoreria per l'anticipazione ordinaria, temiamo che non si riesce a restituire il tutto. Successivamente il C.C. De Meis legge una nota (All. A) quale dichiarazione di voto.
- Il **C.C. Veglianti** risponde dicendo che le anticipazioni vengono richieste quando i Comuni non hanno grandi risorse e questo è il caso di Filettino ente di piccole dimensioni. Si utilizzano tali fondi soprattutto per il pagamento delle utenze e per i fornitori dei servizi. E' normale che un Comune come il nostro è obbligato a ricorrere alle anticipazioni.
- 
- eal rilievo mosso dal C.C. De Meis sul punto 5) dicendo che non si applicheranno sanzioni.
- Il **C.C. De Meis** chiede ed ottiene parola per la dichiarazione di voto e testualmente dice "per la carenza nelle delibere propedeutiche alla delibera relativa al Bilancio di Previsione e per l'assenza nel Bilancio (vedesi all. 9) delle somme da allocare al Fondo Anticipazione di Liquidità, essendo stata perfezionata l'anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP. ed essendo il Bilancio di Previsione 2020 una riesumazione dei Bilanci 2018 e 2019, esprimiamo il nostro **VOTO CONTRARIO ai punti 2), 7) e 8)**".
- Il **C.C. Veglianti** dice "non accetto questa dichiarazione per il semplice motivo che stiamo parlando di una situazione nazionale di mancanza di risorse, tuttavia è un Bilancio diverso rispetto agli altri anni perché ci sono stati degli accantonamenti che permettono di fare finalmente un Bilancio veritiero e non fittizio, come veniva fatto dalle passate amministrazioni – Questo Bilancio è una vita nuova perché abbiamo preso coscienza di quello che si ha e di quello che va fatto secondo le norme"-
- Non si registrano altri interventi e successivamente si passa alla votazione:

**Presenti 9 – Votanti 9 – Favorevoli 6 – Contrari 3 (De Meis, Pomponi e Nardecchia)–  
Astenuti 0**

**Immediata Esecutività**

**Presenti 9 – Votanti 9 – Favorevoli 6 – Contrari 3 (De Meis, Pomponi e Nardecchia)–  
Astenuti 0**



# Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)

Largo Martin Filetico, 21 - 03010 FILETTINO-FR- P.I. e C.F. 00291470607-

Tel.0775/581832 - Fax 0775/581460 -

---

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria - Approvazione**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTO** l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*«Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ATTESO** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime espressi nei modi e termini di legge

## ***DELIBERA***

- 1) di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 9 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Infine con votazione unanime

## ***DELIBERA***

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Art.49 D.Lgs. 267/2000- Parere dei Responsabili dei Servizi  
(articolo così sostituito dall'art. 3 comma1 lettera b), legge n. 213 del 2012)


Oggetto: **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria –  
Approvazione**

Il Responsabile

Sulla proposta in oggetto, esprime il seguente Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:  
PARERE FAVOREVOLE

Rilasciato in data 11/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIOVANNI PROIETTI



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art.49 D.Lgs. 267/2000- Parere dei Responsabili dei Servizi  
(articolo così sostituito dall'art. 3 comma1 lettera b), legge n. 213 del 2012)


Oggetto: **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria –  
Approvazione**

Il Responsabile

Sulla proposta in oggetto, esprime il seguente Parere in ordine alla Regolarità Contabile:  
PARERE FAVOREVOLE

Rilasciato in data 11/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIOVANNI PROIETTI



COMUNE DI FILETTINO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0002405 - 22.05.2020  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Ufficio RAG- AA GIOVANNI

COMUNE DI FILETTINO

Provincia di Frosinone

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 17	OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento IMU
Data 18/05/2020	competenza del Consiglio (art. 175, commi 2-3 TUEL)

L'anno duemila venti il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore undici, l'organo di revisione economico-finanziaria in composizione monocratica, **Dott. Roberto Montesi** espleta la seduta di revisione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria – Approvazione"**.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento IMU.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato.

**ESPRIME**

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del regolamento IMU di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore undici.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

dott. Roberto Montesi

(Firmato digitalmente)



# Comune di Filettino

---

(Provincia di Frosinone)

*Largo Martin Filetico, 21 - 03010 FILETTINO-FR- P.I. e C.F. 00291470607-*

*Tel. 0775/581832 - Fax 0775/581460 -*

---

## **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. .... del ...../...../.....**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Filettino della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito dell'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8 e dal comma 9 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti nonché le norme regolamentari in materia di entrate tributarie dell'ente.

## **Art. 2 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale**

1. A norma dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **Art. 3 - Immobili inagibili ed inabitabili**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. I fabbricati devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
4. A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
  - e) altro:  
.....

5. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:
  - tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
  - pulitura, riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;
  - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
  - riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
  - rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

#### **Art. 4 – Versamenti**

1. Il versamento non è dovuto qualora l'importo dell'imposta sia uguale o inferiore a 6,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno d'imposta e non alle singole rate di acconto e di saldo. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Filettino, quando si verificano:
  - a. gravi calamità naturali;
  - b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **Art. 5 – Rimborsi**

1. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 10,00.
2. Per le sole aree fabbricabili inserite tra le previsioni del Piano regolatore generale per il territorio urbanizzabile è prevista la possibilità, per il soggetto passivo d'imposta, di richiedere il rimborso dell'imposta versata nel caso in cui tali aree divengano fiscalmente non più edificabili a seguito della definitiva approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale o sua variante.
3. Non spetta alcun rimborso nel caso vi sia stata utilizzazione edificatoria, anche abusiva, dell'area interessata, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. Il rimborso spetta per il periodo d'imposta decorrente dall'ultimo acquisto a titolo oneroso per atto tra vivi dell'area, e comunque per un periodo non eccedente 5 anni antecedenti l'adozione del nuovo strumento urbanistico generale o sua variante.
5. L'istanza di rimborso dovrà essere presentata nel rispetto del termine previsto dalla legge vigente, decorrente dalla definitiva approvazione del nuovo strumento urbanistico generale o sua variante. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi di legge.

#### **Art. 6 – Valori di riferimento delle aree fabbricabili**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

2. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere di accertamento del Comune.
3. Al fine della limitazione del potere di accertamento del comune e di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale, con deliberazione avente natura regolamentare, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
4. L'ufficio competente non esercita il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del precedente comma 3.

#### **Art. 7 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta i fabbricati dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
2. L'esenzione per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati;
3. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Fabbricati rurali ad uso strumentale;
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

*o Luca Leggeri*

#### **Art. 8 – Gestione del tributo**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è designato con deliberazione della Giunta Comunale tra i dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalità.
2. Nell'esercizio dei poteri attribuiti a norma dell'art. 1, comma 778 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Funzionario responsabile dell'imposta gestisce le funzioni ed organizza le attività dell'Ufficio in modo che queste siano orientate al conseguimento delle seguenti finalità:
  - supportare i contribuenti al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari ed il corretto versamento delle imposte dovute, facilitando l'accesso da parte dei cittadini, lo sviluppo di azioni di semplificazione delle procedure e di informazione/consulenza ai contribuenti per gli adempimenti;
  - promuovere la *compliance* fiscale attraverso il miglioramento del rapporto Ufficio-contribuente, favorendo un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, anche attraverso l'impiego degli strumenti deflativi del contenzioso tributario quali l'interpello, il ravvedimento operoso, l'autotutela, l'accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione tributaria;
  - perseguire l'equità nell'esercizio della funzione impositiva attraverso un'assidua attività di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, consolidando l'azione di recupero sugli omessi versamenti e sviluppando strategie di individuazione delle basi imponibili occultate o dichiarate in modo infedele.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Funzionario cura la collaborazione con altre amministrazioni al fine di sviluppare i collegamenti con i sistemi informativi e le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e favorisce lo sviluppo delle potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'ufficio, anche attraverso i sistemi di incentivazione del personale di cui al Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

### **Art. 9 – Aliquote applicabili**

Le aliquote applicabili sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 739 a 783 e sono deliberate dal Consiglio Comunale per ciascun anno d'imposta.



# Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)

Largo Martin Filetico, 21 - 03010 FILETTINO-FR- P.I. e C.F. 00291470607-

Tel.0775/581832 - Fax 0775/581460 -

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10 per mille
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,40 per mille
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale)	Esente
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	5 per mille
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	5 per mille
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10 per mille
7	Immobili locati	10 per mille
8	Aree fabbricabili	10 per mille
9	Terreni agricoli non esenti	5 per mille
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
11	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	esclusa
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esente

IL PRESIDENTE  
(GIANNI TAURISANO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. RAFFAELE ALLOCCA)



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata nell'Albo on-line del sito Ufficiale dell'Ente [www.comunefilettino.it](http://www.comunefilettino.it), per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna.

ALBO N° 426

Del 01/08/2020

**SI ATTESTA ALTRESÌ**

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 17/06/2020
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000)

Filettino, 01/08/2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

PER (Sig.ra Maria Teresa Pietrobono)

**IL MESSO COMUNALE**

**Pierluigi BUSSETTI**



---